REGIONE LOMBARDIA

Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 (Artt. 58-59, 76-80, 94, 99)
Regolamento generale del Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 giugno 2009, n. 25, suppl. straord. 26 giugno 2009, n. 5.

(...)

Articolo 58

Validità delle deliberazioni.

1. Salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio regionale può deliberare quando è presente alla votazione la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, non computati fra questi i consiglieri in congedo fino ad un massimo di dieci.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che si siano astenuti o che abbiano votato scheda bianca.
3. I consiglieri presenti in aula che non partecipano alla votazione rilevano ai soli fini del numero legale. (52)
3-bis. Nelle votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, i consiglieri che non intendono partecipare al voto sono tenuti ad attestare la non partecipazione nei modi indicati dall'Ufficio di presidenza, a norma dell'articolo 76, comma 3, e comunque, se presenti in aula, sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale. (53)

---

(52) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), Delib.C.R. 3 ottobre 2017, n. X/1637, a decorrere dal 14 ottobre 2017.
(53) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), Delib.C.R. 3 ottobre 2017, n. X/1637, a decorrere dal 14 ottobre 2017.

Articolo 59

Verifica del numero legale.

1. La presenza del numero legale è presunta. Almeno tre consiglieri possono chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione; tale richiesta può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale e la deliberazione riguardante le richieste di congedo ai sensi dell'articolo 63, comma 2 (54).

2. I consiglieri che richiedono una votazione qualificata, così come quelli che richiedono la verifica del numero legale, nonché il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Non si procede alla preventiva verifica del numero legale quando la votazione avviene per appello nominale o a scrutinio segreto.

4. La verifica è effettuata mediante dispositivo elettronico, ovvero, in caso di mancato funzionamento di esso, mediante appello nominale.

---

(54) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(…)

Articolo 76

Modi di votazione.

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra il significato del voto e le modalità di espressione dello stesso.

3. Per le votazioni che si effettuano, ai sensi del presente regolamento, con dispositivo elettronico, le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Articolo 77

Votazione per alzata di mano.

1. L'Assemblea vota per alzata di mano quando il regolamento prevede esplicitamente tale modalità di votazione (60).

1-bis. La votazione per alzata di mano è inoltre effettuata, salvo che in aula sorga opposizione da parte di almeno dieci consiglieri, quando il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi, dispone di adottare tale modalità di voto nella trattazione di determinati provvedimenti o durante determinate fasi del procedimento; la decisione del Presidente è comunicata all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni (61).

2. Della votazione per alzata di mano ciascun consigliere può chiedere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso all'aula e ordinato la chiusura delle porte, e viene effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, o, in caso di difetto dei relativi dispositivi, per alzata di mano.

2-bis. Non possono essere sottoposte al voto per alzata di mano le deliberazioni da approvare con una maggioranza qualificata (62).

---

(60) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lettera a)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(61) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera b)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(62) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Articolo 78

Votazione nominale (63).

1. La votazione nominale ha luogo mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e si effettua quando non sia altrimenti disposto dal regolamento; in caso di difetto dei relativi dispositivi ha luogo per chiamata (64).

2. [Detta votazione si effettua quando è esplicitamente prevista dal regolamento o quando è richiesta da almeno cinque consiglieri prima di ciascuna votazione; tale richiesta può essere avanzata anche prima della fine della discussione generale con riferimento a tutte o a parte delle votazioni relative all'argomento in discussione] (65).

3. [La votazione per appello nominale non è ammessa nei casi in cui il regolamento prevede esplicitamente la votazione per alzata di mano] (66).

4. Nell'ipotesi di votazione per chiamata, il Presidente designa il nome di un consigliere e si inizia da questo l'appello per ordine alfabetico. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei consiglieri che non hanno risposto al primo appello.

5. L'elenco dei votanti con l'indicazione del rispettivo voto resta esibito sul banco della presidenza ed è pubblicato nel resoconto della seduta e nel sito internet del Consiglio regionale (67).

---

(63) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lettera a)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(64) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera b)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(65) Comma soppresso dall'*art. 11, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(66) Comma soppresso dall'*art. 11, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(67) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera d)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Articolo 79

Votazione a scrutinio segreto.

1. La forma dello scrutinio segreto può essere richiesta per ciascuna delle votazioni attinenti a una deliberazione ed è adottata quando, chiusa la discussione generale e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno cinque consiglieri, sempreché il Presidente della Regione non dichiari che l'oggetto investe il programma di governo.

2. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede o mediante procedimento elettronico.

4. [Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto] (68).

5. La forma dello scrutinio segreto non è ammessa in tutte le votazioni riguardanti:

a) la legge regionale statutaria e il regolamento generale del Consiglio regionale;

a-bis) la legge elettorale (69);

b) il programma regionale di sviluppo e il documento di programmazione economico-finanziaria;

c) la legge finanziaria;

d) il bilancio di previsione e il suo assestamento;

e) il conto consuntivo;

e-bis) il bilancio del Consiglio regionale, le relative variazioni e il conto consuntivo del Consiglio (70);

f) le disposizioni finanziarie contenute nella legge collegata alla sessione di bilancio;

g) le disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali e il finanziamento dei gruppi consiliari.

---

(68) Comma soppresso dall'*art. 12, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(69) Lettera aggiunta dall'*art. 27, comma 1, lettera a)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(70) Lettera aggiunta dall'*art. 27, comma 1, lettera b)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 80

Proclamazione del risultato – Ripetizione delle votazioni invalide.

1. I progetti di legge sono presentati al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ricevibili i progetti mancanti di loro parti, di allegati cui si fa riferimento nel testo, della relazione illustrativa, nonché della relazione tecnica, nei casi previsti dalla legge regionale di contabilità ovvero della scheda di cui al comma 2; sulla ricevibilità decide il Presidente del Consiglio che comunica tempestivamente ai presentatori i motivi della eventuale non ricevibilità (71).

2. Per i progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione deve essere predisposta una relazione tecnica secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità; i progetti di legge di iniziativa consiliare o d'iniziativa del Consiglio delle autonomie locali che comportano conseguenze finanziarie sono corredati da una scheda, il cui fac-simile è predisposto dall'Ufficio di presidenza, in cui sono quantificate le risorse e indicati gli oneri relativi alle misure previste (72).

2-bis. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da leggi di riordino o da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle disposizioni della legge di riordino o del testo unico. Non sono ricevibili i progetti di legge presentati che non rispettano tali condizioni (73).

---

(71) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lettera a)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(72) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lettera b)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(73) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(…)

Articolo 94

Votazione finale.

1. Esaurita la votazione degli articoli e svolte le dichiarazioni di voto, ha luogo la votazione finale sul progetto di legge.

2. Se il progetto consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto.

3. La votazione finale delle leggi, dei regolamenti, delle proposte di legge al Parlamento, dei piani e dei programmi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h), dello Statuto ha luogo mediante votazione nominale con procedimento elettronico; il voto segreto può essere richiesto con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 79.

(…)

Articolo 99

Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari.

1. I progetti di legge riguardanti la finanziaria regionale, il bilancio preventivo e le relative variazioni, l'assestamento di bilancio ed il conto consuntivo della Regione sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio e alle altre commissioni rispettivamente competenti per materia ai fini della espressione del parere di cui all'articolo 48.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso per iscritto.
3. Alle note di variazione al bilancio presentate dalla Giunta regionale dopo la presentazione del progetto di legge di approvazione del bilancio, nonché alle note di variazione concernenti l'assestamento di bilancio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le leggi regionali con le quali si approvano la finanziaria, il collegato alla manovra finanziaria, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio, nonché il conto consuntivo, devono essere approvate con votazione nominale mediante procedimento elettronico (88).
5. I progetti di legge di cui al presente articolo, con gli allegati e le relazioni, devono essere trasmessi ai consiglieri almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Consiglio.
6. Gli emendamenti ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammessi, sia in commissione sia in aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio discendenti dalla legislazione in vigore.
7. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.
8. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al progetto di legge riguardante l'approvazione del conto consuntivo, e volti a modificare le poste del conto medesimo.
9. Gli emendamenti ai progetti di legge di cui al presente articolo devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione.
10. La presentazione di emendamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 3, è ancora ammessa nel corso della sessione purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati da altri; in tal caso il Presidente concede un adeguato termine per la valutazione degli emendamenti presentati. La presentazione di detti emendamenti non preclude la votazione degli emendamenti di cui al comma 9.
11. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.
12. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione dei relativi progetti di legge. Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili (89).

---

(88) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(89) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(...)